

ORDINANZA N° 88 /2009

IN MATERIA DI DECORO E QUALITA' URBANA

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 maggio 2008 n° 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n° 125;
- l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall’art. 6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare:
 - il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica,
 - il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 05/08/08 che definisce i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana nonché gli ambiti di intervento del Sindaco;

Considerato che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano il deterioramento della qualità urbana e che alterano il decoro urbano.

Valutata la necessità di introdurre alcune misure, in ordine a quanto contenuto nelle disposizioni di cui sopra, tese a regolamentare atti e comportamenti finalizzati ad evitare e prevenire situazioni di degrado del patrimonio pubblico e privato nonché del decoro urbano nell’ottica di perequazione tra diritti e doveri dei cittadini residenti sul territorio,

ORDINA

- a) E’ fatto divieto su tutto il territorio comunale di installare parabole TV ed antenne di ogni forma e dimensione su balconi, finestre e davanzali prospicienti piazze o pubbliche vie che devono bensì essere posizionate correttamente sui tetti degli edifici limitandone per quanto possibile il numero. Entro 180 giorni a far data dalla presente ordinanza le parabole irregolarmente posizionate dovranno essere rimosse e ricollocate come sopra indicato. Alla scadenza, agli inadempienti sarà comminata una sanzione di € 250,00. Installazioni irregolari successive alla presente ordinanza saranno direttamente sanzionate nella misura di € 250,00.

- b) Fatto salvo quanto già previsto all'art. 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, è vietata su tutto il territorio comunale la diffusione e distribuzione manuale di volantini, depliant, pieghevoli e di ogni altro materiale pubblicitario di tipo promozionale e commerciale sui parabrezza dei veicoli. In caso di violazione sarà elevata, in deroga all'art.40 del Regolamento stesso, una sanzione di € 250,00 al distributore in caso di flagranza, e/o al committente risultante dal materiale pubblicitario distribuito. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
- c) Fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione nazionale, sono vietati atti di vandalismo, di danneggiamento, di imbrattamento o deturpazione del patrimonio pubblico. Ai contravventori in flagranza viene elevata nei confronti degli stessi una sanzione amministrativa di € 500,00 e contestuale denuncia all'Autorità Giudiziaria. Oltre alla sanzione amministrativa, gli autori del danneggiamento saranno tenuti a ripristinare il danno causato a loro spese. In caso di inadempienza entro 60 giorni, o nel tempo ragionevolmente indicato dal Comune, i lavori di riparazione e di ripristino saranno effettuati direttamente dal Comune con spese a carico degli autori. Qualora gli autori fossero minorenni, la sanzione amministrativa e l'obbligo del ripristino faranno carico ai genitori od a chi esercita la potestà genitoriale.
- d) Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, è vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di panni, indumenti, biancheria, tappeti e simili su balconi e finestre prospicienti piazze o pubbliche vie e/o in aree comunque visibili dalle stesse. In caso di inadempienza sarà inoltrata formale diffida scritta. In caso di recidiva sarà comminata, in deroga all'art.40 del Regolamento stesso, una sanzione di € 250,00.
- e) E' vietato il deposito, la sosta e lo stazionamento, anche temporaneo e provvisorio, sul territorio comunale di caravans e roulotte ad uso abitativo permanente, anche su aree di proprietà inedificate od in fase di edificazione. Il divieto non si applica in occasione del periodo relativo alla sagra comunale, od eventi analoghi, per giostrai e titolari di spettacoli viaggianti purché regolarmente autorizzati e limitatamente alla durata dell'autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale. Eventuali deroghe al presente divieto sono ammesse solo su autorizzazione del Sindaco per evidenti ragioni di carattere sociale ed umanitario ed unicamente per lo stretto tempo necessario. In caso di violazione, lo sgombero dovrà essere effettuato entro le 12 ore successive alla notifica di infrazione.

- f) E' vietato abbandonare su tutto il territorio comunale rifiuti di ogni genere. E' altresì vietato depositare rifiuti urbani (umido) o indifferenziati nei cestini posti nelle pubbliche vie e piazze che devono altresì essere conferiti alla piattaforma ecologica durante i giorni ed orari di apertura, nonché l'esposizione dei sacchi per la raccolta indifferenziata prima delle ore 21,00 della sera precedente e non oltre le ore 7,00 del giorno della raccolta da parte dell'operatore addetto, (così come da istruzioni a suo tempo impartite attraverso depliant illustrativi a tutte le famiglie e che sono comunque ulteriormente disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale). In caso di inadempienza per flagranza viene elevata una sanzione amministrativa di € 250,00. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata.

AVVERTE

Per tutte le sanzioni amministrative indicate nella presente ordinanza, la applicazione della misura ridotta delle sanzioni medesime è quella stabilita nella misura fissata con la delibera di Giunta n. 12 del 22/04/2009.

In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla legge 24/11/1981 n° 689.

L'applicazione della presente ordinanza è demandata alle forze di Polizia Locale anche in concorso con altre Forze dell'Ordine nell'ambito di normale e/o straordinario servizio di controllo del territorio.

La presente ordinanza, inviata in via preventiva al Signor Prefetto di Bergamo, viene trasmessa al Comando del Consorzio di Polizia Locale della Bassa Bergamasca, alle altre Forze dell'Ordine competenti per territorio e diffusa alla popolazione attraverso i canali ordinari, oltre all'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
-Ricorso gerarchico al Prefetto delle Provincia di Bergamo entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
-ricorso al Tar di Brescia entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
-Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Il Sindaco
(Aurelio Fratus)

Barbata, 27/05/09
Dalla residenza municipale